

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO - CIGD COVID 19**  
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga

Il giorno 22 Giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

Per l'azienda Carlini Gomme S.r.l. con sede legale a Spinetoli (AP) Zona Ind.le scn, C.F e P. IVA 01505120442, il Legale rappresentante Sig. Felicioni Filippo

Per le OO.SS – FLCAMS CGIL il Sig. Gugliemi Gabriele

Per le OO.SS – FISASCAT CISL il Sig. Carofratello Salvatore



Per le OO.SS - UILTUCS il Sig. Marroni Marco



per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'Art. 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda Carlini Gomme S.r.l. con sede legale a Spinetoli (AP) Zona Ind.le scn, C.F e P. IVA 01505120442, il Legale rappresentante Sig. Felicioni Filippo, che applica il CCNL Terziario-Commercio – Confcommercio, Codice ATECO 45.31.01

**Premesso che**

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 27 Marzo 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga con la causale "COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato un drastico calo della clientela nel periodo decorrente dal 02 Marzo 2020 con la conseguente diminuzione del fatturato relativo al settore pneumatici e accessori per auto del 70 %;
- 3) Che le parti hanno già sottoscritto in data **02 Aprile 2020** un accordo sindacale avente per oggetto le unità lavorative ubicate nella Provincia di Ascoli Piceno;
- 4) Che la società opera nelle seguenti unità locali:
  - a. Spinetoli (AP), Zona Ind.le Pagliare; cap. 63078;
  - b. Monsampolo del Tronto (AP) Via S.P. Degli Agglomerati Industriali snc cap. 63077;
  - c. Bastia Umbra (PG) Via Degli Ippocastani snc cap. 06083;
  - d. Campi Bisenzio (FI) Via Mugellese Ang. Via Fabbian n. snc cap. 50013;
  - e. Roma (RM) Via Tiburtina n° 1258 cap. 00131;
  - f. Assemmini (CA) Località Truncu is Follas n. 7 cap. 09032;
  - g. Bologna (BO) Via G. Di Vittorio n. 16 cap. 40133;
  - h. Torino (TO) Via Strada Bertolla All'Abbadia di Stura n. 176 cap. 10121;
  - i. Lainate (MI) Via Monte Grappa n. snc cap. 20020
- 5) Che la società ha notificato via pec la procedura di esame congiunto alle organizzazioni sindacali rappresentative in tutte le Regioni in cui la stessa opera e precisamente Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia (**allegato 1**);
- 6) Che in base a quanto previsto alle norme regionali in materia la stessa ha tempestivamente provveduto ad un accordo sindacale nelle Regioni Marche, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, mentre non ha provveduto alla stipula dello stesso accordo nelle Regioni Umbria, Sardegna, Toscana e Lombardia, in linea con quanto previsto dalle relative norme regionali, norme che prevedono l'accesso alla CIGD in caso di assenso-silenzio da parte delle organizzazioni sindacali (si allegano i regolamenti regionali, **allegato 2**);




1

- 7) Che successivamente stipula degli accordi e alla pubblicazione della Circolare n° 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08 Aprile 2020, al fine di "semplificare" la diversa procedura interregionale il Ministero ha introdotto l'accordo sindacale unico, relativo a tutte le unità produttive;
- 8) Che in data 08 Giugno 2020 il Ministero ha preteso tale integrazione via mail ritenendola necessaria anche per le società che avevano già stipulato gli accordi sindacali, al fine di unificare i vari comportamenti tenuti sulla base di diversi eterogenei regolamenti regionali (allegato 3);

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) le parti ritengono necessario richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga secondo le modalità previste dall'art. 22 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con causale "COVID-19" per tutte le unità lavorative ubicate in ambito nazionale;
- c) l'azienda ripresenterà domanda di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 22 comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione il tramite della procedura telematica sul portale INPS o altro ente autorizzato al ricevimento;
- d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, l'esame congiunto di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di accesso al trattamento ordinario d'integrazione salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal **02 Marzo 2020 al 02 Maggio 2020**.
- e) L'azienda non ha anticipato il trattamento salariale in base alle norme di riferimento, ma si è resa disponibile per tutte le unità operative ad un'anticipazione del rateo quattordicesima maturato al 28 febbraio 2020.
- f) L'organizzazione del lavoro nel periodo sopra indicato è stata effettuata per n. 134 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 48.240 per il personale operante presso le predette unità produttive secondo le seguenti direttive:
- Relativamente al personale con qualifica di operai addetti alla logistica interna ed esterna pari a complessive n° 100 unità (come da Allegato B), l'azienda, al fine di preservare un'adeguata retribuzione dei lavoratori, per tutte le altre unità lavorative ha provveduto alla turnazione, al fine di utilizzare gli ammortizzatori sociali per un massimo di tre settimane su quattro.
- g) Inoltre, fermo restando quanto indicato al punto f) che precede, nel rispetto degli accordi relativi all'emergenza "Covid 19" in ambito Nazionale in data 14 Marzo 2020, e in subordine all'organizzazione aziendale e alla rotazione del personale, al fine di mantenere un'adeguata funzionalità nonché al fine di preservare un'adeguata retribuzione del lavoratore, l'azienda ha sostituito parte delle settimane e/o giorni di utilizzo degli ammortizzatori sociali con il godimento delle ferie e permessi. Tale facoltà è stata concessa alla società per tutti quei lavoratori che, anche in considerazione periodo di sospensione dell'attività lavorativa, avevano giorni di ferie e permessi che potrebbero, alla data del 30 Giugno 2020 (18 mesi dal periodo di maturazione delle ferie), non essere goduti in base a quanto dispone il CCNL di appartenenza. Tale facoltà è stata definita in misura oggettiva e funzionale per la totalità dei lavoratori.
- h) Alla predetta organizzazione e distribuzione di ore di godimento, ferie e permessi, sono state effettuate alcune eccezioni, se funzionali e essenziali per il mantenimento dell'operatività, in quanto l'azienda rientra tra le attività operative di cui all'allegato 1 DPCM del 22 Marzo 2020. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.
- i) le Parti per quanto non previsto nella presente scrittura rinviano agli Accordi sottoscritti dalle parti.




sociali relativi all'emergenza "Covid 19" in ambito Nazionale in data 14 Marzo 2020, al Verbale di Accordo redatto tra le Parti sociali in sede regionale in data 20 Marzo 2020, alla Circolare INPS del 28 Marzo 2020 n. 47.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'indennità prevista per il trattamento di integrazione salariale.

Si allega altresì l'elenco completo dei lavoratori coinvolti nella procedura di CIGD (allegato 4).

Monsampolo del Tronto (AP), 19/06/2020

Firme

  
.....  
*lpy. gna.*

  
.....

  
.....

